

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;
- VISTA** la legge 11 febbraio 1992 n° 157;
- VISTA** la legge regionale 1 settembre 1997, n° 33 recante: *“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, approvato con D.P. n. 36/S.6/S.G. del 1° marzo 2007;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS, così come modificato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/01/2009;
- VISTO** il proprio D.A. n° 634/2009 del 15.04.09 con gli allegati “A” e “B”, avente per oggetto *“Calendario venatorio 2009/2010”*, pubblicato in G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009;
- VISTI** i ricorsi giurisdizionali proposti presso il T.A.R. di Palermo da Legambiente, Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Anti Vivisezione Onlus e E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali, WWF Onlus, M.A.N., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, tra l’altro, del predetto D.A. 15/04/2009 in alcune parti;
- VISTE** le ordinanze 730/09, 731/09, 732/09, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto la domanda di sospensione del Calendario Venatorio 2009/2010 nella parte in cui *“non prevede espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come individuate dalle disposizioni in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992”*;
- VISTO** l’art. 1 comma 5 della Legge 157/1992 che impone alle Regioni di istituire, lungo le rotte di migrazione dell’avifauna segnalate dall’INFS (ora ISPRA), zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione dell’habitat interno a tali zone ed a quelle limitrofe;
- VISTA** la L.R. 33/97 che con l’articolo 45 comma 1 ha recepito la normativa statale prevedendo, *“allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta e la riproduzione della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all’avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione”*, l’istituzione di oasi di protezione e rifugio della fauna;
- VISTO** che il Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2006-2011, in adempimento alla norma sopra citata, riporta quanto segue: *“In seno al fenomeno della migrazione di avifauna che interessa il bacino del Mediterraneo tutto il territorio della Sicilia e delle sue isole minori è interessato da importanti flussi migratori. Considerata la situazione orografica complessiva dell’Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie pertanto non ne risentono. Le principali rotte di migrazione vengono così di seguito*

individuare: Sicilia orientale - Direttrice sud-nord (da Isola delle correnti a Messina)..... Sicilia sud occidentale - Direttrice sud-ovest nord-est (dalle isole Pelagie a Termini Imerese)..... Sicilia settentrionale - Direttrice ovest-nord-est (dalle Egadi a Buonfornello)”;

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n° 33/97 che affida al Piano Regionale Faunistico-Venatorio l'individuazione delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura;

CONSIDERATO che, in adempimento alla norma sopra citata, sono state individuate attraverso il Piano Regionale Faunistico-Venatorio alcune *“zone degne di particolare protezione per essere costituite in zone di protezione e rifugio della fauna”*;

VISTO che la Regione Siciliana ha già istituito n° 13 oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica nei termini di cui all'articolo 45 comma 1 della L.R. 33/97, che sono state riportate nell'Allegato “B” al D.A. n° 634/2009 del 15.04.2009 avente per oggetto *“Calendario Venatorio 2009/2010”* e che altre aree individuate dal PRFV sono attualmente fondi chiusi o aree precluse all'attività venatoria per il 2009/2010 ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 33/97 e riportate all'art. 9 dell'allegato “A” al D.A. succitato;

CONSIDERATO che nel territorio siciliano molte aree precluse all'esercizio venatorio, rappresentate da Parchi, riserve ed oasi e riportate nell'Allegato “B” al D.A. n° 634/2009 del 15.04.2009 sopra citato, ricadono all'interno delle rotte di migrazione dell'avifauna;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - “Uccelli” e 92/43/CEE - “Habitat” è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente, sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS), n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che parecchie aree individuate dalla Regione Siciliana ricadono proprio lungo le rotte di migrazione ed una parte di esse ingloba o è inglobata in aree già protette quali parchi e riserve ove l'esercizio dell'attività venatoria è vietato;

CONSIDERATO, inoltre, che nei decreti di approvazione dei piani di gestione per i Siti Natura 2000 siciliani, emessi dall'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente nel mese di giugno corrente anno viene citato quanto segue: *“si intendono recepite le pertinenti misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e ss. mm. ii., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 novembre 2007, n. 258”*;

RITENUTO che sono state adottate dalla Regione Siciliana le disposizioni previste all'art. 1 comma 5 della L. 157/92, cosa che fa decadere automaticamente quanto disposto dall'art. 21 comma 2 della medesima legge e che il calendario venatorio, pur non citando espressamente il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione, preclude tale attività in tutte le aree riportate nell'allegato “B” e nell'art. 9 dell'allegato “A” al D.A. n° 634/2009 del 15.04.2009, parte delle quali ricadono proprio lungo le rotte di migrazione;

RITENUTO inoltre, che il calendario venatorio 2009/2010 regola il prelievo venatorio nelle ZPS, così come previsto dalla norma nazionale sopra citata, nelle more dell'adozione dei piani di gestione già approvati ma non ancora operativi;

RITENUTO di dover, comunque, dare esecuzione alle ordinanze del TAR – Sicilia sede di Palermo nn. 730/09, 731/09 e 732/09;

- VISTA** la richiesta presentata dal Comune di Ustica di posticipare l'apertura dell'attività venatoria ai cacciatori residenti alla terza domenica di settembre per motivi legati alla fruizione turistica del territorio;
- VISTA** la richiesta del 20 agosto 2009, prot. n. 3110, della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di Trapani di ritardare l'apertura dell'attività venatoria nell'A.T.C. TP4 – Isola di Pantelleria alla terza domenica di settembre in quanto buona parte del territorio ricade in aree ZPS ove è previsto il divieto alla pre-apertura;
- VISTA** la medesima nota della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di Trapani con la quale viene richiesto, inoltre, di ritardare l'apertura dell'attività venatoria nell'A.T.C. TP3 – Isole Egadi al 1° ottobre 2009 in quanto il territorio per circa il 90% è costituito da aree ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione per le quali è previsto il divieto della caccia in data antecedente al 1° ottobre;
- VISTA** la delibera di G.C. n° 102 del 26/11/2008 del Comune di Mazzarino che propone il divieto dell'uso del furetto su tutto il territorio comunale;
- VISTA** la richiesta del Comune di Valledolmo di vietare l'uso del furetto su tutto il territorio comunale:

DECRETA

ART. 1 – In esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 730/09, 731/09 e 732/09 del TAR – Sicilia sede di Palermo ed in conformità alle disposizioni vigenti (art. 1 comma 5 e art. 21 comma 2 L. 157/92), per la stagione venatoria 2009/2010 l'esercizio dell'attività venatoria lungo le rotte di migrazione è vietato nelle aree corrispondenti a Parchi, Riserve, Oasi Naturali, Oasi di protezione e rifugio della fauna, aree demaniali e fondi chiusi di cui all'allegato “B” al D.A. n° 634/2009 del 15.04.2009 relativo al Calendario Venatorio, nonché nelle aree di cui all'art. 9 dell'allegato “A”.

ART. 2 – Nelle ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione il prelievo venatorio, nelle more dell'adozione dei piani di gestione, è consentito a partire dal 1° ottobre, in adempimento alle misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto all'art. 3 dell'Allegato “A” al Calendario Venatorio 2009/2010.

ART. 3 – Negli Ambiti Territoriali di Caccia di PA3 (Ustica) e TP4 (Pantelleria) l'attività venatoria è consentita a partire dal 20 settembre 2009.

ART. 4 – Nell'Ambito Territoriale di Caccia di TP3(Isole Egadi), per buona parte rappresentato da aree ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione, l'attività venatoria è consentita a partire dal 1° ottobre 2009.

ART. 5 – E' vietato l'uso del furetto nei territori comunali di Valledolmo (PA) e Mazzarino (CL).

Palermo, 31 agosto 2009

L'ASSESSORE
(On.le Michele Cimino)